N. rep. \_\_\_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



AZIENDA CONSORTILE

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE POLITICHE SOCIALI NEI

COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1

Via Fontananuova – 83031 Ariano Irpino

Gara in procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l’individuazione dell’ente attuatore degli interventi di accoglienza, integrazione e tutela di cui al Decreto 10 agosto 2016 - PROG-1046-PR-1 - SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati) relativo a nr. 60 beneficiari della categoria Ordinari per il quale il Ministero degli interni ha autorizzato la prosecuzione con ammissione al finanziamento per il periodo dallo 01.01.2021 al 30.06.2023.

**CUP: H99G20000640001**

**CIG: 848997442E**

Progetto di appalto

**Sezione A – Indirizzi strategici ed altre informazioni.**

1. Il contesto:

Le scelte strategiche dell’ente prevedono che gli interventi del SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati) previsti dal PROG-1046-PR-1 ORD siano programmati ed eseguiti in modo da rispettare ed assicurare un modello di accoglienza, integrazione e tutela, diffuso nel territorio e socialmente sostenibile per le comunità.

1. Le opzioni strategiche attuate.

Rientrano nel quadro di strategia sopra rappresentata le opzioni sviluppate dall’ente allo scopo di:

1. Definire gli assetti organizzativi e le soluzioni della accoglienza abitativa nei Comuni in modo da non eccedere nella concentrazione dei beneficiari nelle singole comunità.
2. Assicurare che gli interventi di accoglienza, integrazione e tutela siano eseguiti dall’ ente attuatore in sinergia con il personale dei servizi sociali alle dipendenze dell’ente locale, adottando un modello integrato di raccordo organizzativo e professionale nella strutturazione del progetto personalizzato nonché nella gestione del percorso di accoglienza dei beneficiari.
3. Favorire il funzionamento del Tavolo dei Comuni aderenti al SIPROIMI prevedendo la partecipazione dell’ente attuatore ai lavori dello stesso.
4. Stabilire che ulteriori Comuni dell’ambito territoriale possano aderire al SIPROIMI ampliando la capacità di accoglienza attualmente prevista dal PROG-1046-PR-1.

L’ impostazione sopra rappresentata ha ricevuto ulteriore impulso della sostituzione operata di alcune delle strutture utilizzate per l’accoglienza dei beneficiari.

Sono stati acquisti nella disponibilità del progetto ulteriori abitazioni nella titolarità giuridica degli enti locali ovvero, tramite gli avvisi pubblici emanati dagli stessi per essere destinate alla accoglienza abitativa nonché alle successive azioni di COHOUSING relative ai beneficiari.

1. Obiettivi strategici dell’appalto.

Il capitolato tecnico e prestazionale integrato al presente Progetto di appalto prevedono che siano garantite:

1. Una adeguata strutturazione del progetto di accoglienza personalizzato prevedendo la effettiva partecipazione del beneficiario alla definizione del progetto di integrazione che lo riguarda.
2. La attivazione di sevizio che faciliti l’accesso dei beneficiari alla rete dei servizi dell’ambito territoriale, nonché la partecipazione alle unità di valutazione dei progetti personalizzati.
3. Una miglior tracciamento degli interventi, nonché dei progetti personalizzati indicando obiettivi e tempi di verifica dei risultati attesi nell’ambito del Sistema informativo sociale utilizzato dall’ente.

Gli obiettivi strategici indicati risultano per altro confermati dallo stesso Sistema centrale del SIPROIMI che all’esito della visita effettuata nelle date 05 e 06 del mese di agosto 2019 si era espresso come segue:

“Il progetto prevede una complessa organizzazione dell’équipe multidisciplinare. La co esecuzione del progetto da parte delle risorse professionali dell’ente attuatore in sinergia con i servizi professionali dell’ente locale ha imposto una particolare strutturazione dell’équipe che trova sintesi su un piano multilivello. Il progetto di accoglienza integrata, per quanto riferito ai servizi sociali, è organico alla gestione delle politiche sociali dell’Azienda Consortile Ambito A1, nel quadro di una impostazione unitaria della gestione del welfare territoriale. “

1. Elementi qualificanti dell’appalto.

Allo scopo di confermare ed implementare la impostazione strategica sopra richiamata il presente Progetto di appalto prevede:

1. Di determinare il valore stimato del contratto coerentemente con le indicazioni del PIANO FINANZIARIO annuale del PROG-1046-PR-1 ORD
2. Di prevedere che condizioni, modalità, termini ed entità del corrispettivo effettivamente erogato all’esecutore del contratto, sono regolate dal Capitolato tecnico - prestazionale.
3. Di stabilire che l’importo stimato del contratto sia qualificato in termini di un costo fisso.
4. Di stabilire, conseguentemente, che la gara sia aggiudicata applicando il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’articolo 95 del D.lgs. 50/2016 utilizzando esclusivamente criteri di valutazione tecnici qualitativi.
5. Di ripartire l’importo del Costo del personale indicato nel Quadro a) del PIANO FINANZIARIO annuale del PROG-1046-PR-1 ORD, nel modo seguente:
6. Costo relativo al personale dell’ente attuatore.
7. Costo relativo al personale dell’ente locale.
8. Di prevedere l’attivazione di dispositivo organizzativo destinato ad agevolare l’accessibilità dei beneficiari alla rete dei servizi dell’ambito territoriale, nonché la loro partecipazione alla valutazione dei progetti personalizzati.

Il capitolato tecnico – prestazionale integrato al presente atto, nonché il Disciplinare di gara in allegato Bando di gara corrispondono agli indirizzi strategici sopra richiamati.

5. Le norme di riferimento

Decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni, che prevede la partecipazione degli enti locali alla prestazione dei servizi di accoglienza nell'ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI).

Testo Unico D.lgs. 286/98 “Disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, concernente l'«Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta».

Decreto legislativo n. 25/2008 in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime sulla procedura per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato e s.m.i.

Decreto legislativo n. 142/2015 in attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

Decreto del Ministro dell'Interno in data 10 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 del 27 agosto 2016, recante «Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché' approvazione delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata», convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 e, in particolare, l'art. 12, comma 1, di modifica dell'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, citato, che ridetermina le categorie dei soggetti beneficiari del sistema SIPROIMI

Legge Regionale 23 ottobre 2007 n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”

Legge n.228 del 2003 art. 13 “Misure contro la tratta di persone”

Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI”

Decreto 18 novembre 2019 Modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)

Legge n. 328/2000

Eventuali altre norme in materia che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente capitolato d'appalto.

**Sezione B – Capitolato tecnico e prestazionale.**

Premesso:

Che con DM 30/06/2017 veniva approvato ed ammesso al riparto del FNPSA il progetto proposto dall’ ASC A1 (codice 1046) ai sensi del DM 10 agosto 2016 per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2020

Che con provvedimento n. 258 del 30/06/2020 di prorogava la durata del contratto agli stessi patti e condizioni della aggiudicazione della procedura CIG 6992425BA4, fino alla data del 31/12/2020 e, comunque, fino a compimento della procedura esperita per la individuazione di nuovo contraente.

Che con DM 10 agosto 2020 sono stati prorogati al 30.6.2023 i progetti scaduti al 30.6.2020 con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per il numero dei posti e per gli importi ivi indicati, nei limiti delle risorse disponibili.

Che la disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, delle Linee guida allegate al DM 18 novembre 2019, stabilisce che l'Ente locale che intenda avvalersi di uno o più enti attuatori, ai fini dell’erogazione dei servizi, comunica alla Direzione Centrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica.

Che con atto di deliberazione n. 23 del 30.09.2020 il CDA forniva indirizzo al Direttore Generale di procedere per la individuazione di uno o più enti attuatori degli interventi SIPROIMI stabilendo che il provvedimento di avvio della procedura contenente gli elementi essenziali dell’oggetto, durata, importo e criterio di valutazione dell’affidamento, incluse le opzioni esercitabili da parte dell’amministrazione aggiudicatrice sia emanato, nel rispetto della normativa applicabile, entro 30 giorni dalla presente deliberazione, ovvero entro la data del 30 ottobre 2020

Che il medesimo atto di deliberazione indicava gli elementi essenziali della procdura come di seguito elencati:

Campania PROG-1046-PR-1 SIPROIMI nr. 60 beneficiari Ordinari

Importo annuale di Euro 1.015.065,00

Per la durata dallo 01/01/2021 - 30/06/2023.

Che il medesimo atto nominava ai sensi dell’articolo 8 della Legge 241/1990 il Responsabile del procedimento nella persona del Direttore generale dell’ente

Tutto quanto innanzi premesso e considerato si stabilisce:

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Oggetto e finalità.

Il presenta atto regola condizioni, oneri, termini, modalità e corrispettivo da erogare all’ente attuatore degli interventi di accoglienza, integrazione e tutela previsti dal PROG-1046-PR-1 - SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati) per nr. 60 Ordinari – per il quale è stata autorizzata la prosecuzione con ammissione al finanziamento per il periodo dallo 01.01.2021 al 30.06.2023.

Gli interventi di accoglienza, integrazione e tutela devono essere eseguiti dal personale dell’ente attuatore in sinergia con il personale dei servizi sociali professionali dell’Ente Locale.

Devono, in particolare, essere adottate modalità di integrazione e raccordo organizzativo - professionale nella strutturazione del progetto personalizzato nonché nella gestione del percorso di accoglienza dei beneficiari.

Devono essere rispettati gli indirizzi strategici indicati dal Progetto di appalto riportato alla sezione a) del presente atto.

L'organizzazione, la realizzazione e le modalità di esecuzione degli interventi formati materia del presente atto devono rispettare le indicazioni e disposizioni contenute nel Manuale Operativo dello SPRAR (ora SIPROIMI) 2018, quelle disciplinate dalle "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati” riportate in allegato al DM 18 novembre 2019, nonché quelle riportate dal Manuale Unico di Rendicontazione Versione 2.0 e/o ogni ulteriore provvedimento o linea guida adottati successivamente apportanti modifiche alla disciplina vigente in materia di immigrazione e di protezione internazionale in quanto applicabili.

Art. 3

Durata del contratto

La durata del contratto è di mesi 30 decorrenti dalla stipula dell’atto negoziale in MEPA, ovvero dalla data dallo 01.01.2021 al 30.06.2023.

La durata del contratto, previa disposizione della amministrazione aggiudicatrice, potrà essere prorogata agli stessi patti e condizioni per un ulteriore periodo, ovvero per un uguale periodo, qualora siano concessi ulteriori finanziamenti dal Ministero dell’Interno.

Durata e termini di esecuzione degli interventi sono, in ogni caso, subordinati alle indicazioni e disposizioni emanate dal Servizio centrale del SIPROIMI nonché ai provvedimenti del Ministero degli interni.

Art. 4

Descrizione del servizio.

L’esecutore deve prestare gli interventi di accoglienza, integrazione e tutela previsti dal PROG-1046-PR-1 - ORD SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati) relativi al quantitativo di nr. 60 beneficiari della Categoria Ordinari.

Deve essere garantito:

1. Una adeguata strutturazione del progetto di accoglienza personalizzato prevedendo la effettiva partecipazione del beneficiario alla definizione del progetto di integrazione che lo riguarda.

2. Un adeguato tracciamento degli interventi, nonché dei progetti personalizzati prevedendo di indicare obiettivi e tempi di verifica dei risultati attesi nell’ambito del Sistema informativo sociale utilizzato dall’ amministrazione aggiudicatrice.

Art. 5

Prestazioni nell’onere dell’esecutore.

L’ esecutore del contratto deve garantire ogni prestazione di accoglienza, integrazione e tutela prevista dalle "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati” riportate in allegato al DM 18 novembre 2019.

L’ente attuatore deve rispettare, nella esecuzione degli interventi ogni altra disposizione e/o linea guida apportanti modifiche alla disciplina vigente in materia di immigrazione e di protezione internazionale in quanto applicabili.

L’ente attuatore deve attenersi alle indicazioni di carattere programmatico od operativo disposte dall’amministrazione aggiudicatrice.

Devono essere in particolare realizzate le prestazioni ed attività:

1. Mediazione linguistico-culturale

2. Accoglienza materiale e vitto di qualità

3. Regolare erogazione dei Pocket Money

4. Orientamento e accesso ai servizi del territorio

5. Formazione e riqualificazione professionale:

6. Orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo

7. Orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo

8. Orientamento e accompagnamento all’inclusione sociale

9. Orientamento e accompagnamento legale

10. Tutela socio-sanitaria.

11. Le prestazioni devono essere eseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni emanate dal Governo, Regione, enti territoriali ed ogni altra disciplina e/o linea guida emanata dalle ASL, dall’INAIL e da eventuali altre istituzioni in materia di prevenzione e contrasto del contagio da COVID-19 per la quale sussista obbligo di osservanza.

Non rientrano negli oneri dell’esecuzione del contratto le prestazioni realizzate dai servizi sociali professionali dell’ente locale corrispondenti a quelle indicate dal PIANO FINANZIARIO, Quadro a), Cod. A1e - Operatori sociali – del PROG-1046-PR-1 – ORD SIPROIMI.

Art. 6

Quantitativo economico del contratto.

Il quantitativo economico preventivato del contratto è di Euro 2.537.662,50 (IVA esclusa se dovuta) qualificato dal Bando di gara nei termini di Costo fisso.

Il corrispettivo è erogato all’ente attuatore per le prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, per la durata del contratto, entro gli importi indicati dal PIANO FINANZIARIO PROG-1046-PR-1 ORD SIPROIMI, con esclusione il costo di Euro 412.878,00 per la durata del contratto, corrispondente a quella indicata dal Quadro a), Cod. A1e del medesimo PIANO FINANZIARIO destinato a compensare le prestazioni realizzate dai servizi sociali dell’ente locale titolare del progetto.

Al verificarsi dell’ampliamento della capacità di accoglienza per ulteriori posti il piano finanziario annuale sarà proporzionalmente rimodulato.

In caso di ampliamento della capacità di accoglienza per ulteriori posti le prestazioni di servizio nella esecuzione del personale dall’ente proponente saranno implementate incrementando in proporzione la parte di finanziamento all’uopo destinata.

Art. 7

Luoghi di esecuzione degli interventi.

Gli interventi devono essere ordinariamente eseguiti presso le strutture individuate per l’accoglienza dei beneficiari nel territorio dei Comuni aderenti al PROG-1046-PR-1 ORD SIPROIMI.

Gli interventi possono, altresì, essere eseguiti, secondo necessità, in luoghi diversi, qualora l’esecuzione degli stessi risulti funzionale alla realizzazione delle attività di tutela sanitaria, di mediazione culturale e linguistica, di assistenza materiale, di inclusione lavorativa formativa e sociale, di accesso ai servizi territoriali nonché di orientamento e accompagnamento legale dei beneficiari.

L’esecutore, per tutta la durata del contratto, assume l’onere della conduzione delle strutture nella titolarità giuridica degli enti locali ovvero, di quelli dagli stessi selezionati tramite avviso pubblico per essere destinate alla accoglienza nonché alle successive azioni di COHOUSING relative ai beneficiari.

Gli atti contrattuali stipulati dall’esecutore per la conduzione delle strutture di accoglienza devono essere conformemente sottoscritti e registrati.

Le spese sostenute dall’esecutore per la conduzione delle strutture di accoglienza, per gli oneri accessori, condominio cauzioni e registrazione ed altre spese sono rimborsate dall’amministrazione entro la concorrenza degli importi previsti dal Piano finanziario nel rispetto delle disposizioni contenute nel Manuale Operativo dello SPRAR (ora SIPROIMI) 2018, quelle disciplinate dalle "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati” riportate in allegato al DM 18 novembre 2019, nonché quelle riportate dal Manuale Unico di Rendicontazione Versione 2.0 e/o ogni ulteriore provvedimento o linea guida adottati successivamente apportanti modifiche alla disciplina vigente in materia di immigrazione e di protezione internazionale in quanto applicabile.

Qualora l’adesione di ulteriori Comuni dovesse comportare un ampliamento della capacità di accoglienza e dunque l’impiego di ulteriori strutture di accoglienza dei beneficiari, le strutture devono essere nella titolarità giuridica degli enti locali ovvero, essere dagli stessi selezionati tramite avviso pubblico per essere destinate alla accoglienza nonché alle successive azioni di COHOUSING relative ai beneficiari.

La conduzione delle ulteriori strutture di accoglienza resta compresa nell’onere dello esecutore fermo restando il rispetto della disciplina stabilita dal presente articolo.

Art. 8

Requisiti dell’ente attuatore.

L’esecutore, per tutta la durata del contratto, ha l’obbligo di garantire la permanenza dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e organizzativa ed ogni altro requisito attestato per l’aggiudicazione della procedura di gara.

Lo stesso deve garantire la esecuzione degli obblighi contrattuali assunti con l’aggiudicazione del contratto, comprendendo anche quelli che lo stesso abbia assunto riguardo ad eventuale offerta di una prestazione migliorativa aggiuntiva proposta ai fini della aggiudicazione della gara.

Art. 9

Ulteriori oneri dell’ente attuatore.

L’esecutore ha l’onere di dare esecuzione alle obbligazioni assunte con l’aggiudicazione della procedura e precisamente:

1. Assicurare l’efficacia della alla rete territoriale costituita dagli enti locali e dagli altri soggetti impegnati nell’attuazione del PROG-1046-PR-1 ORD SIPROIMI

2. Detenere una adeguata polizza assicurativa RCT/O di valore corrispondente all’importo del presente contratto.

4. Garantire che le prestazioni erogate dall’ente attuatore siano effettivamente complementari ed integrative delle prestazioni professionali e specialistiche rese dal personale alle dipendenze dell’amministrazione

5. Dare esecuzione agli interventi previsti dal contratto in piena autonomia, a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso il committente riguardo ad eventuali conseguenze economiche riconducibili alle attività e responsabilità imprenditoriali dell’operatore economico

6. Agire rettamente ed uniformemente ed assicurare il buon funzionamento del servizio nel rispetto del presente contratto e delle disposizioni normative vigenti.

7. Esonerare l’amministrazione, la quale è espressamente manlevata, da qualsiasi responsabilità per fatti, situazioni, inadempienze, danni, impegni, obblighi riconducibili alla responsabilità imprenditoriale dell’impresa e da quant'altro determinatosi in dipendenza della gestione del servizio e delle attività collegate.

8. Prendere parte alle attività di valutazioni integrata (EEMM) che definisco le progettualità personalizzate di accoglienza dei beneficiari.

9. Osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e disposizioni normative che disciplinano la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, l’igiene e conformità delle strutture, delle attrezzature i luoghi e dei mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizi.

10. Tutelare l’amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi danno diretto o indiretto che potrebbe derivare in coincidenza dell’esecuzione dei servizi esonerando espressamente l’amministrazione e gli enti locali aderenti al progetto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante, connessa o comunque riconducibile alla esecuzione del presente contratto.

11. Offrire alla amministrazione la collaborazione ed il supporto necessari a realizzare ogni adempimento amministrativo richiesto per la gestione del servizio.

12. Mantenere presso le strutture di accoglienza il registro di rilevazione delle presenze degli utenti accolti e del personale con modalità tali da porte essere immediatamente accessibile ed esibito, ove richiesto dall’amministrazione e dalle autorità di controllo preposte.

13. Assicurare massima cura e diligenza nella conduzione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature utilizzati per le prestazioni di accoglienza garantendo di riconsegnare gli stessi nel medesimo stato di conservazione constatato all'atto della consegna, assumendo a detto titolo piena responsabilità civile e patrimoniale.

14. Garantire il risarcimento della amministrazione e di ogni altro soggetto cessionario in ipotesi del verificarsi di eventuali danni causati ad immobili o attrezzature per negligenza, uso improprio, atti vandalici o sabotaggio stipulando allo scopo idonea polizza assicurativa.

15. Garantire la corretta tenuta e la trasmissione da effettuare mensilmente presso i competenti uffici di ASC A1 della documentazione relativa alle presenze degli utenti extracomunitari accolti.

16. Assicurare la corretta tenuta del registro generale delle spese.

17. Trasmettere nei tempi richiesti dall’amministrazione la documentazione necessaria a consentire le lavorazioni e gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi effettuati nel rispetto delle modalità indicate dal Manuale unico della rendicontazione, utilizzando inoltre il sistema informativo sociale dell’ente.

18. Rispettare la vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali anche con riferimento alle informazioni alle quali avrà accesso il personale impiegato nell’esecuzione del servizio. Il trattamento di tali dati dovrà essere effettuato esclusivamente in relazione alle finalità e le attività previste dal presente contratto.

19. Osservare gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Protocollo di legalità provvedendo a:

a. Segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto.

b. Collaborare con le Forze della Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali.

Articolo 10

Trattamento giuridico ed economico del personale

L’esecutore assume l’obbligo inderogabile di assicurare appropriate condizioni di trattamento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, nonché ogni altra prestazione diretta o riflessa dovuta al personale utilizzato per la gestione del servizio in ottemperanza delle disposizioni normative vigenti e del CCNL.

Lo stesso deve applicare integralmente la disciplina definita da CCNL dei lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale ed educativo delle cooperative sociali.

Per tutto concerne il trattamento economico e rifesso del personale assume la obbligazione contrattuale di applicare le tariffe del costo orario del LAVORO come previste ed aggiornate dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI per i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario – assistenziale – educativo delle CCOPERATIVE SOCIALI.

Ove risulti accertato il mancato pagamento delle retribuzione e degli oneri riflessi dovuti ai lavoratori impiegati nella esecuzione dei servizi nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente atto, l’amministrazione aggiudicataria si riserva di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’ art. 30 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di accertata inadempienza l’Organo competente provvede sostitutivamente ad effettuare il versamento degli oneri in favore degli enti previdenziali e assicurativi e provvede sostitutivamente al pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti per la quota dovuta. La amministrazione conseguentemente provvede al recupero delle somme utilizzate per le operazioni sostitutive di pagamento incamerando la fidejussione prestata a garanzia e/o a seconda dei casi compensando il credito con ulteriori debiti eventualmente vantati dal gestore del servizio inadempiente.

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva infine, in tutti i casi di accertata inadempienza delle condizioni stabilite dal presente articolo, di procedere alla risoluzione del contratto nel rispetto della Clausola di risoluzione espressa statuita al successivo articolo 24 dal presente Capitolato d’oneri.

Articolo 11

Clausola sociale.

Costituisce obbligo dell’esecutore di impiegare i lavoratori e definire la dotazione organica nel rispetto della CLAUSOLA SOCIALE statuita dell’art. 50 del D.lgs. 56/2017.

Articolo 12

Attività di monitoraggio e rendicontazione.

L’esecutore del contratto ha l’onere di adoperare per lo svolgimento delle attività monitoraggio e rendiconto degli interventi regolarmente eseguiti gli applicativi previsti dal Sistema Informativo Sociale utilizzato dall’ ASC A1.

Lo stesso ha, altresì, l’onere di su richiesta dell’amministrazione, ovvero del Revisore indipendente, ogni informazione necessaria a permettere la rendicontazione delle attività e delle spese sostenute nel rispetto delle indicazioni e disposizioni contenute nel Manuale Operativo dello SPRAR (ora SIPROIMI) 2018, quelle disciplinate dalle "Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati” riportate in allegato al DM 18 novembre 2019, nonché quelle riportate dal Manuale Unico di Rendicontazione Versione 2.0 e/o ogni ulteriore provvedimento o linea guida adottati successivamente apportanti modifiche alla disciplina vigente in materia di immigrazione e di protezione internazionale in quanto applicabili.

Art. 13

Corrispettivo e fatturazione.

Il corrispettivo è erogato per le prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite dall’esecutore per la durata del contratto, entro la concorrenza degli importi indicati dal PIANO FINANZIARIO PROG-1046-PR-1 ORD SIPROIMI, con esclusione della somma di Euro 412.878,00 corrispondente a quella indicata dal Quadro a), Cod. A1e del medesimo PIANO FINANZIARIO destinata a compensare le prestazioni realizzate dai servizi sociali dell’ente locale titolare del progetto.

Il corrispettivo è erogato all’esecutore previa la verifica della effettiva e regolare esecuzione degli interventi e delle forniture nonché di ogni altra prestazione prevista dal contratto.

Il corrispettivo stabilito dal contratto è interamente ed integralmente remunerativo di tutti gli interventi, le forniture ed ogni altra prestazione prevista dal presente capitolato d’oneri nonché dei servizi migliorativi previsti dalla offerta tecnica proposta dall’operatore economico ai fini della aggiudicazione nonché di ogni ulteriore prestazione o costo previsto per la regolare esecuzione del contratto.

L’esecutore emette fattura elettronica per le prestazioni regolarmente eseguite nel rispetto dei termini e delle modalità concordate con l’amministrazione.

Art. 14

Pagamenti.

L’amministrazione regola il pagamento delle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite previa acquisizione della rendicontazione relativa ai pagamenti in precedenza regolati. La stessa procede ad eseguire il pagamento previa acquisizione di:

a. Cedolini paga relativi al personale impiegato nella erogazione degli interventi

b. Contratti di lavoro del personale impiegato nella erogazione degli interventi

c. Bonifici di pagamento erogati al personale impiegato nella erogazione degli interventi

d. F24 attestanti la evasione degli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali.

Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite è subordinato agli esiti della istruttoria e del monitoraggio condotti dalla UO degli interventi SIPROIMI nonché dal tracciato degli interventi riportato nell’ambito Sistema Informativo Sociale dell’ambito territoriale A1.

L’ Organo competente dell’amministrazione regola il pagamento previo parere reso ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 dalla UO del servizio attestante la regolarità tecnica ed amministrativa del provvedimento e parere reso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000 attestante regolarità e copertura finanziaria del provvedimento.

Nella eventualità della diminuzione ovvero della mancata erogazione del finanziamento l’aggiudicatario non ha titolo di rivendicare o pretendere nei confronti della amministrazione aggiudicatrice indennizzo o risarcimento alcuno.

Articolo 15

Rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’esecutore dove garantire ai sensi dell’ art. 3 comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, con le modifiche apportate dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, con la Legge 17 dicembre 2010, n. 217 la tracciabilità dei flussi finanziari assumendo l’onere di utilizzare un conto corrente bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento dedicati idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di ricevimento dei pagamenti spettanti in relazione allo svolgimento del servizio.

Nella eventualità in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di conti correnti Bancari o postali accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a., ovvero con altri strumenti di pagamento non idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 16

Cauzione definitiva.

L’esecutore a garanzia degli obblighi contrattuali, prima della stipulazione del contratto ovvero, prima dell'effettivo inizio delle attività è obbligato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 a prestare il deposito cauzionale nella misura del 10% dello importo di aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o assicurativa prestata dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.

L’amministrazione ha facoltà di compensare il credito derivante dalla comminazione delle penalità di cui al successivo art. 23 incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva; nel caso il gestore del servizio è obbligato, a reintegrare la cauzione entro e non oltre il termine di 10 giorni solari decorrente della comunicazione dell'avvenuto incameramento totale o parziale da parte della stazione appaltante.

Il mancato reintegro, entro il termine sopra prescritto, costituisce causa risolutiva del contratto, fatto salvo il diritto dell’amministrazione di rivalersi per il maggiore danno accertato.

Articolo 17

Responsabilità civile e coperture assicurative.

Costituisce obbligo dell’esecutore di adottare, nella realizzazione delle attività ogni necessario dispositivo organizzativo o, presidio per garantire la incolumità e la sicurezza degli operatori, degli beneficiari e di coloro che per qualsiasi ragione abbiano interazione con i servizi prestati nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008.

L’amministrazione si intende sollevata per la responsabilità derivante da eventuali danni a persone o cose. La responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose è integralmente in carico al concessionario dei servizi.

Per i rischi di Responsabilità civile verso Terzi e verso i propri Operatori (RCT/0), l’ente attuatore deve produrre idonea polizza assicurativa regolarmente stipulata per un periodo almeno pari alla durata del contratto da presentare prima della stipula del contratto.

Articolo 18

Penalità.

L’ente attuatore ha l'obbligo di rispettare ed uniformarsi alle disposizioni di legge ed alla normazione regolanti le materie previste dal contratto.

Qualora fosse accertato il mancato rispetto della disciplina contrattuale, nonché della normativa dallo stesso richiamata, l’amministrazione procederà all’applicazione delle penalità pecuniarie che variano da un importo minimo di euro 300,00 ad un importo massimo di euro 5.000,00 e che saranno comminate a giudizio insindacabile del Punto ordinante, in relazione alla gravità della violazione accertata.

L'applicazione delle penalità è preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza trasmessa dall’ Organo competente dell’ASC A1 mediante raccomandata e/o PEC e dall’esame delle controdeduzioni che saranno eventualmente comunicate dagli interessati con le medesime modalità di trasmissione, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della contestazione.

L’ente attuatore ha l’obbligo di ottemperare al pagamento delle penalità entro 10 giorni dal ricevimento del definitivo provvedimento di comminazione della sanzione.

In caso di inottemperanza l’amministrazione provvede al recupero delle somme dovute o attingendo dalla cauzione prestata o compensando il credito con gli eventuali crediti spettanti al prestatore inadempiente.

Qualora fossero accertato il mancato pagamento delle retribuzione e degli oneri riflessi dovuti ai lavoratori impiegati nella esecuzione del servizio l’amministrazione aggiudicatrice si riserva di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall’ art. 30 del D.lgs. 50/2016. Nel caso specifico l’Organo competente provvede al versamento degli oneri in favore degli enti previdenziali e assicurativi ed al pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti per la quota dovuta eseguendo il recupero delle somme attingendo dalla cauzione prestata a garanzia e/o, anche, compensando il credito con ulteriori crediti eventualmente spettanti al gestore inadempiente.

Articolo 19

Recesso.

Le parti possono recedere dal contratto nei casi in cui nessuno dei contraenti abbia rivendicazioni proporre alla controparte. I contraenti possono recedere dal contratto dando un preavviso di 10 giorni alla controparte nei seguenti casi:

a) Quando per ragioni indipendenti dalla volontà e dalla responsabilità dei contraenti le finalità previste dal contratto risultino palesemente non perseguibili.

b) Qualora sia revocato o non abbia luogo la erogazione del finanziamento concesso.

c) Nella eventualità che l’utenza del servizio risulti insussistente o numericamente inadeguata a permettere e giustificare il funzionamento del servizio.

d) In tutti gli altri casi ove per causa di forza maggiore, calamità naturali, ovvero ragioni imperative di interesse pubblico la legge consenta di recedere dal contratto.

Nella eventualità di rescissione unilaterale esercitata del Punto ordinante devono essere pagate all’aggiudicatario le prestazioni e le forniture già eseguite nonché deve essere il riconoscimento un indennizzo di lucro cessante determinato in via forfettaria nella misura del 10% degli interventi non ancora eseguiti.

Articolo 20

Clausola risolutiva espressa del contratto.

L’ Organo competente dell’ASC A1 disporre la risoluzione del contratto ove risultino situazioni di inadempimento grave insanabile ed accertato degli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario.

Costituiscono causa di risoluzione del contratto l’accertato e inadempimento, debitamente contestato all’aggiudicatario, dei seguenti obblighi contrattuali:

1. Perdita dei requisiti di carattere generale, tecnico e finanziario posseduti dal contraente al momento della stipulazione del contratto

2. La accertata inosservanza delle disposizioni in materia di igiene, sicurezza e tutela sanitaria sui luoghi di lavoro.

3. La perdita dei requisiti comuni e specifici posseduti dal prestatore al momento della aggiudicazione della procedura di gara

5. La inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente capitolato

6. In tutti casi nei quali abbia luogo la revoca ovvero la riduzione dei finanziamenti e delle sovvenzioni concesse dal Ministero degli interni.

7. La inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente capitolato relativamente al regolare trattamento giuridico ed economico del personale addetto alla esecuzione dei servizi.

8. Il mancato reintegro della cauzione prestata nel rispetto delle disposizioni del punto ordinante

9. La mancata e/o difforme presentazione della documentazione indispensabile al monitoraggio ed al rendiconto degli interventi.

Si procederà inoltre ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati:

a) Frode, grave negligenza nell'esecuzione dei servizi;

b) Ogni situazioni previste dalla legge tale da impedire o limitare la capacità a contrattare con la PA

d) Subappalto e cessione totale o parziale non autorizzata del contratto.

d) Inadempienza accertata degli obblighi relativi alla sicurezza e della prevenzione degli infortuni, alle assicurazioni obbligatorie del personale, alla materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria concernente il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative;

f) Interruzione non motivata o abbandono del Servizio;

g) Mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L’amministrazione procederà, per iscritto, a contestare l’inadempimento contrattuale con formale diffida ad adempiere nel termine di 5 giorni avvertendo che, in difetto dell’adempimento richiesto il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatto salvo ogni diritto di richiedere il risarcimento dei maggiori danni.

In difetto dell’adempimento richiesto l’Organo competente dell’ASC A1 dispone la risoluzione del contratto con apposito provvedimento motivato e notificato al gestore del servizio a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di risoluzione del contratto o fallimento dell'aggiudicatario del contratto, l’amministrazione si riserva la facoltà di interpellare gli altri soggetti che hanno partecipato alla procedura seguendo l’ordine stabilito dalla graduatoria di gara, allo scopo di contrarre per l'affidamento del servizio agli stessi patti e condizioni previste dal contratto innanzi risolto.

La risoluzione del contratto comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione prestata dall’aggiudicatario dell’appalto salvato il risarcimento dei danni ulteriori.

Articolo 21

Attività di vigilanza e controllo.

L’amministrazione esercita le attività di vigilanza e controllo volte ad accertare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali assunti dal gestore nel rispetto delle leggi e dalla normazione vigente.

L’esecutore del servizio ha l’onere di comunicare generalità, titoli formativi e referenze curriculari del Referente della Stazione appaltante e del Coordinatore degli interventi.

L’esecutore si obbliga a fornire ogni documentazione necessaria ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo disposte per accertare il corretto funzionamento del servizio ed il rispetto del contatto.

Il personale assegnato allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo avrà accesso in ogni momento ai luoghi di esecuzione del servizio ed alla documentazione detenuta dal gestore senza alcun obbligo di preavviso.

Ulteriori controlli potranno essere eseguiti dagli organi ispettivi competenti in materia di sicurezza, lavoro, igiene e sanità, dagli organi competenti ad effettuare controlli.

Sono inoltre disposte dalla amministrazione le verifiche volte a misurare l’effettivo livello di soddisfazione dimostrato dai familiari degli utenti CUSTOMER SATISFACTION riguardo alla qualità dei servizi offerti dal gestore.

Articolo 22

Cessione del contratto e del credito.

Il presente contratto non può essere ceduto.

Ne rispetto dell’articolo 13 del D.lgs. 50/2016 l’operatore economico può eventualmente richiedere al Punto ordinante di accettare le operazioni relative ai crediti dell’esecutore. L’ Organo competente interpellato si riserva di stabilire eccezioni e condizioni subordinando la accettazione della richiesta al rispetto delle seguenti condizioni:

1. Le somme derivanti dai crediti potranno essere girate ad istituti di credito autorizzati fermo restando il rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal contratto e delle disposizioni specificate dal presente Capitolato.

2. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità od onere economico ovvero di qualunque altra natura per interessi maturati o maturandi riconducibili ad anticipazioni e/o sovvenzioni creditizie concesse dalla Banca e/o istituto di credito all’operatore esecutore del contratto.

3. Le operazioni relative ai crediti dell’esecutore non devono in nessun caso pregiudicare od interferire con la regolare esecuzione del contratto e con il corretto svolgimento delle attività previste relativamente a monitoraggio e rendicontazione degli interventi e della spesa.

Articolo 23

Divieto di subappalto.

Non è ammesso subappaltare gli interventi e le forniture previste dal presente contratto.

Limitatamente alla attività di Promozione di tirocini extracurriculari, l’esecutore ha facoltà di acquisire le prestazioni necessarie da operatore esterno abilitato, previa autorizzazione resa dall’ Organo dell’amministrazione competente.

Articolo 24

Controversie e foro competente.

Per qualsiasi controversia nascente dall'applicazione e/o dall'interpretazione del presente contratto la giurisdizione rientra nella competenza del Foro del Tribunale di Benevento essendo escluso qualsiasi riscorso a collegio arbitrale.

Articolo 25

Trattamento dei dati personali.

Nel rispetto del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che recepisce le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE (GDPR) 2016/679 Titolare del trattamento di dati personali è l’Azienda speciale consortile A1.

La raccolta ed il trattamento dei dati relativi al gestore sono effettuati anche con l’utilizzo di strumenti digitali, per il tempo necessario ed esclusivamente per il conseguimento delle finalità previste dal presente atto, con l’osservanza delle misure di sicurezza volte a prevenire eventuali perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati sono trattati da personale prevalentemente tecnico, autorizzato al trattamento o da eventuali persone autorizzate per occasionali operazioni di manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento in osservanza dell’articolo 6 del GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE (GDPR) 2016/679.

Ai fini della raccolta e del trattamento dei dati della utenza del servizio l’ente gestore si obbliga ad utilizzare la apposita informativa di trattamento dei dati personali dei beneficiari degli interventi SIPROIMI predisposta dall’ ASC A1.

L’ente attuatore accetta la nomina di “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” come conferita dal Titolare del trattamento.

Articolo 26

Norme finali e di rinvio e modifica in corso d’opera del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni legislative e normative in vigore in quanto applicabili.

Il presente capitolato può essere variato a norma dell’articolo 106 del D.lgs. 50 2016 su disposizione degli organi deliberanti dell’amministrazione aggiudicatrice.

Per presa visione ad accettazione.

Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ATTENZIONE: Il presente allegato sotto forma di copia informatica di documento cartaceo siglato in ogni pagina e firmato dal legale rappresentante con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente, con la quale si dichiari la conformità all’originale del Capitolato d’oneri sottoscritto dovrà essere inserito nella sezione “Documenti richiesti” indicato dal sistema di negoziazione in MEPA.